

**STATUTO**  
**DELLA CAMERA DI COMMERCIO POLACCO-ITALIANA**

**RISOLUZIONI GENERALI**

**§ 1**

1. La Camera di Commercio Polacco-Italiana, di seguito denominata Camera, è l'organizzazione di autogoverno commerciale. La Camera rappresenta interessi commerciali dei suoi membri nell'ambito dell'attività commerciale da loro svolta.
2. La Camera adopera in base alla Legge del 30 maggio 1989 in merito alle camere commerciali (Gazz. Uff. N. 35, voce 195 con successive modifiche), di seguito denominata Legge, nonché in base al presente statuto.

**§ 2**

1. La sede della Camera è Lublino.
2. La Camera adopera sul territorio della Repubblica Polacca, dell'Italia e di paesi terzi.
3. La Camera può creare rappresentanze e filiali, nonché unità organizzative al fine dell'attività economica.
4. Il reddito proveniente dall'attività economica è destinato alla realizzazione degli scopi statutari.

**§ 3**

1. La Camera acquisisce la personalità giuridica al momento dell'iscrizione presso il registro delle camere di commercio.

**§ 4**

1. Denominazione della Camera è:
  - 1) nella lingua polacca: POLSKO-WŁOSKA IZBA GOSPODARCZA,
  - 2) nella lingua italiana: CAMERA DI COMMERCIO POLACCO-ITALIANA,
  - 3) nella lingua inglese: POLISH-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE.

## MISSIONI DELLA CAMERA E MODALITA' DELLA LORO REALIZZAZIONE

### § 5

1. La missione della camera si esprime nelle seguenti attività:
  - 1) alimentare la crescita delle relazioni commerciali tra la Repubblica Polacca e l'Italia,
  - 2) salvaguardare e rappresentare interessi dei membri della Camera nell'ambito della loro attività economica, in particolare davanti alle autorità statali e territoriali, nonché organizzazioni nazionali e internazionali,
  - 3) creare e divulgare i principi etici nell'attività economica, in particolare le norme del comportamento diligente negli affari,
  - 4) creare condizioni per lo sviluppo della vita economica e sostenere iniziative commerciali,
  - 5) raccogliere e divulgare informazioni al fine di sostenere l'attività economica dei membri della Camera, tra cui, in particolare, informazioni circa il mercato, investimenti, imposte, legge, finanze ed economia,
  - 6) assistere alla crescita e l'uso razionale del potenziale produttivo, dei servizi e del commercio dei membri della Camera,
  - 7) diffondere e divulgare successi produttivi, tecnici, scientifici e organizzativi,
  - 8) promuovere gli scambi economici tra le imprese di entrambi i paesi,
  - 9) informare sull'attività economica dei membri della Camera, in particolare durante le fiere, eventi ed incontri, in tutti i mass media,
  - 10) svolgere l'attività economica a sostegno dello sviluppo economico, tra cui la crescita dell'imprenditorialità,
  - 11) svolgere l'attività a sostegno dello sviluppo della tecnica, invenzioni e innovatività, nonché divulgare e attuare nuove soluzioni tecnologiche nella realtà commerciale.

### § 6

1. La Camera realizza missioni statutarie in particolare attraverso:
  - 1) la collaborazione con le autorità, filiali statali, autogoverni territoriali, organizzazioni commerciali nazionali e internazionali al fine di creare condizioni e basi legali per condurre e sviluppare le attività economiche dei membri della Camera, nonché per tutelare e rappresentare i loro affari,
  - 2) l'attività volta a creare ed emendare delle disposizioni della legge inerenti alle attività economiche al fine di presentare opinioni dei membri della Camera in questa materia (lobbying),
  - 3) corsi di formazione, assistenza al marketing, sostegno sul livello economico e legale nell'ambito dell'attività dei membri della Camera,
  - 4) eventi commerciali, di promozione e di formazione, in particolare durante fiere e mostre

nazionali ed internazionali, seminari e conferenze inerenti all'attività dei membri della Camera e la promozione di quest'ultima al fine di sostenere e sviluppare la collaborazione commerciale polacca e italiana, nonché l'attività dei membri della Camera,

- 5) eventi commerciali, di promozione e di formazione, in particolare durante fiere e mostre nazionali ed internazionali, seminari e conferenze inerenti alla attività di altre Camere di commercio con le quali la Camera di Commercio Polacco-Italiana ha stipulato dei contratti di collaborazione e promozione al fine di sostenere e sviluppare la collaborazione commerciale tra i membri di diverse Camere,
- 6) la collaborazione e scambio di esperienze con camere industriali e commerciali nazionali ed estere, nonché altre organizzazioni delle autorità locali,
- 7) il rilascio ai membri della Camera, previa la loro richiesta, delle opinioni indispensabili per la crescita della loro attività economica,
- 8) l'organizzare dell'arbitrato, mediazione e partecipazione, in base alle disposizioni in vigore, ai procedimenti giudiziari riguardanti l'attività economica dei membri della Camera,
- 9) l'attività economica, di servizio, editoriale, di promozione e di consulenza finalizzati alla realizzazione delle missioni statutarie della Camera,
- 10) gruppi collegiali di commissioni, uffici ed enti organizzative convocati al fine di realizzare missioni statutarie della Camera,
- 11) valutazioni ed analisi dell'attuazione e del funzionamento delle disposizioni della legge relative all'attività economica effettuate per i membri e autorità competenti statali e territoriali,
- 12) l'attività di pubblica utilità retribuita e non retribuita, svolta nell'ambito delle missioni pubbliche conformi alle missioni della Camera.

## **MEMBRI DELLA CAMERA, I LORO DIRITTI E OBBLIGHI**

### **§ 7**

1. Un membro della Camera può diventare un soggetto polacco ed estero ai sensi delle disposizioni di Legge sulle società con il capitale estero.
2. Persone giuridiche – membri della Camera, vengono rappresentate nella Camera tramite le loro autorità competenti oppure procuratori, mentre persone fisiche – membri della Camera, esercitano i loro diritti personalmente oppure tramite procuratori.

### **§ 8**

1. I fondatori della Camera diventano i membri della Camera nel momento della iscrizione della Camera presso il registro delle camere commerciali.

2. I fondatori della Camera, dopo l'iscrizione della Camera presso il registro delle camere di commercio, sono tenuti a versare il tasso di iscrizione.
3. L'ammissione tra i nuovi membri della Camera avviene in base alla decisione del Consiglio della Camera, previa la deposizione della dichiarazione di adesione. Il nuovo membro è obbligato a pagare il premio di adesione entro la fine dell'anno civile in cui è stato ammesso come membro della Camera.

L'ammontare del premio di adesione viene stabilito dall'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera. Finché non avrà luogo la prima Assemblea Ordinaria Plenaria dei Membri della Camera, l'ammontare del premio di adesione viene stabilito dall'Assemblea Fondatrice della Camera.

4. Al soggetto, al quale viene negata l'ammissione tra i membri della Camera, spetta il diritto di presentare il ricorso all'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera entro 30 giorni dalla notifica da parte del Consiglio della Camera in merito al diniego. Il ricorso dovrebbe essere indirizzato al Presidente della Camera oppure al Vicepresidente che lo sostituisce. Il ricorso verrà valutato durante la prossima Assemblea Plenaria dei Membri della Camera e la decisione vi presa è definitiva. Qualora il ricorso venisse accolto dall'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera, il giorno in cui si è svolta l'assemblea viene considerato come data di adesione tra i membri della Camera.

#### § 9

1. La Camera non ha poteri sovrani nei confronti dei suoi membri e l'attività della medesima non può violare l'indipendenza dei membri, né interferire nei loro affari interni.

#### § 10

1. I membri della Camera hanno facoltà di:

- 1) nominare ed essere nominati agli incarichi delle autorità della Camera,
- 2) usufruire in modo preferenziale, definito nei regolamenti e approvato dal Consiglio della Camera, di tutte le forme di attività della Camera,
- 3) usufruire del marchio aziendale della Camera conformemente ai principi definiti dal Consiglio della Camera,
- 4) presentare alle autorità della Camera mozioni e postulati inerenti all'attività della Camera e posizione delle sue autorità in merito alle questioni relative alla realizzazioni di missioni statutarie,
- 5) partecipare alle Assemblee Plenarie dei Membri della Camera,
- 6) far parte dei gruppi collegiali, commissioni, sezioni e altri organi collegiali convocati presso la Camera.

2. Membri della Camera sono tenuti a:

- 1) attenersi nella loro attività economica ai principi etici e norme del comportamento

diligente,

- 2) osservare le risoluzioni dello Statuto della Camera, regolamenti e delibere approvate dalle autorità della Camera,
- 3) partecipare nell'attuazione delle missioni statutarie della Camera,
- 4) effettuare in modo regolare pagamenti dei premi di adesione,
- 5) tutelare il buon nome della Camera e dei suoi membri.

#### § 11

1. L'ammontare del premio di adesione annuale viene stabilito dall'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera.
2. Per il periodo fino alla prima Assemblea Ordinaria Plenaria dei Membri della Camera, l'ammontare del premio di adesione annuale viene stabilito dall'Assemblea Fondatrice della Camera.
3. Il premio di adesione viene pagato in bonifico sul conto bancario della Camera entro la fine dell'anno civile.
4. Qualora i mezzi fossero insufficienti, l'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera può deliberare l'aumento del premio di adesione durante il corso dell'anno. I membri sono tenuti a pagare la differenza tra il premio di adesione vigente precedentemente e quello aumentato entro un mese dalla deliberazione dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera.

#### § 12

1. Qualora i mezzi provenienti dai premi di adesione dei membri fossero insufficienti, il Consiglio della Camera può limitare l'attuazione delle missioni statutarie a quelle più urgenti ed essenziali per la Camera e i suoi membri.

#### § 13

1. L'adesione alla Camera cessa:
  - 1) **in esito all'uscita** - a decorrere dal giorno in cui il membro presenta una dichiarazione scritta, in cui dichiara la sua uscita dalla Camera, indirizzata al Consiglio della Camera,
  - 2) **in esito alla cancellazione** dall'elenco dei membri a causa della perdita dei requisiti statutari di adesione - in particolare dal giorno in cui: viene terminato il procedimento fallimentare nei confronti del membro; il membro cessa l'attività economica; perde la vita; la Camera prende conoscenza di questi fatti,
  - 3) **in esito all'esclusione** dalla Camera per l'inosservanza delle risoluzioni dello Statuto o delibere

delle autorità della Camera, in particolare per i mancati pagamenti degli interi premi di adesione per più di due periodi di pagamento, oppure quando il continuare dell'adesione non può essere conciliato con le missioni della Camera o compromette il buon nome della Camera.

2. La cancellazione ed esclusione avviene a mezzo delibera del Consiglio della Camera.
3. La delibera in merito all'esclusione del membro viene adottata dopo la deposizione dei chiarimenti da parte del membro. Se il membro non depone i chiarimenti entro il termine di cui sotto, viene escluso alla scadenza del termine designato per la deposizione dei chiarimenti.
4. I chiarimenti devono essere presentati entro 15 giorni dalla data della notifica al membro della lettera in cui al medesimo viene chiesto di deporre chiarimenti nelle questioni indicate dal Consiglio della Camera.
5. Al membro escluso spetta il diritto di ricorso dalla delibera del Consiglio della Camera in merito alla esclusione. Il ricorso va presentato all'Assemblea Plenaria dei membri della camera entro 30 giorni dalla data della notifica della delibera in oggetto.

L'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera esamina il ricorso del membro in merito all'esclusione durante la prossima imminente seduta. La delibera dell'Assemblea Plenaria dei membri della Camera con la quale viene accolto o rifiutato il ricorso è definitiva.

6. Qualora l'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera rifiutasse il ricorso, come data dell'esclusione viene considerata la data della delibera in merito all'esclusione deliberata dal Consiglio della Camera.

## **AUTORITA' DELLA CAMERA**

### **§ 14**

1. Le autorità della Camera sono:
  - 1) Assemblea Plenaria dei Membri della Camera,
  - 2) Consiglio della Camera,
  - 3) Commissione di Revisione.
2. Le delibere delle autorità della Camera vengono approvate nella votazione palese con la maggioranza ordinaria dei voti aventi diritto alla votazione e partecipanti alla votazione, salvo diverse risoluzioni dello Statuto.
3. Nel caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente della seduta di una determinata autorità.
4. La votazione segreta viene ordinata dal presidente della seduta dell'autorità su richiesta di almeno 1/5 dei partecipanti alla seduta.
5. La delibera del Consiglio della Camera in merito all'esclusione di un membro esige la maggioranza di 2/3 dei voti dei partecipanti alla votazione con la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio.

6. Le elezioni al Consiglio della Camera, tra cui l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti della Camera, e alla Commissione di Revisione, avvengono durante la votazione palese tra i candidati avanzati dai membri della Camera. La revoca è soggetta alla stessa modalità.
7. Il mandato del Consiglio della Camera, tra cui del Presidente della Camera e dei Vicepresidenti della Camera, dura 5 anni e decade al giorno dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera durante la quale l'attività del Consiglio della Camera dell'ultimo anno del mandato viene conclusa.
8. Il mandato della Commissione di Revisione dura 5 anni e decade con il mandato del Consiglio della Camera.

## **ASSEMBLEA PLENARIA DEI MEMBRI**

### **§ 15**

1. L'Assemblea Plenaria dei Membri della Camera, di seguito denominata l'Assemblea Plenaria, costituisce la più alta autorità della Camera con facoltà di decidere in tutte le questioni inerenti all'attività della Camera.  
L'Assemblea Plenaria prende decisioni sotto forma di delibere.
2. L'Assemblea Plenaria può essere ordinaria o straordinaria.

### **§ 16**

1. L'Assemblea Plenaria Ordinaria viene convocata dal Consiglio della Camera una volta all'anno entro il secondo trimestre dell'anno successivo all'anno soggetto alla verbalizzazione dell'attività da parte del Consiglio della Camera.
2. L'Assemblea Plenaria Straordinaria viene convocata dal Consiglio della Camera:
  - 1) di propria iniziativa, oppure
  - 2) su richiesta di almeno 1/5 di tutti i membri della Camera, oppure
  - 3) su richiesta del Presidente della Commissione di Revisione.

I membri, oppure il Presidente della Commissione di Revisione, nella loro richiesta di convocazione dell'Assemblea Plenaria Straordinaria devono definire questioni da deliberare durante la seduta.

3. L'Assemblea Plenaria Straordinaria dovrebbe essere convocata entro e non più tardi di 6 settimane dalla data della richiesta di convocazione.
4. Il Consiglio della Camera è tenuto a notificare a tutti i membri la data, il luogo, l'ordine del giorno della seduta, nonché la seconda data dell'Assemblea Plenaria, a mezzo raccomandata inviata a 30 giorni prima della data dell'Assemblea Plenaria.

5. La seconda data può corrispondere alla prima data, però l'ora dell'inizio della seconda seduta deve essere diversa dalla prima. Tale differenza deve ammontare al minimo 4 ore tra l'orario di inizio delle sedute.
6. Le Assemblee Plenarie, sia Ordinaria sia Straordinaria, possono deliberare solo nelle questioni di cui all'ordine del giorno definito nella notifica sulla convocazione dell'Assemblea Plenaria, salvo la presenza di tutti i membri della Camera a tale Assemblea Plenaria.
7. Se all'Assemblea Plenaria sono presenti tutti i membri della Camera, l'Assemblea Plenaria può esaminare anche le questioni non comprese nell'ordine del giorno definito nella notifica sulla convocazione dell'Assemblea Plenaria e adottare delibere anche nelle questioni non comprese nell'ordine del giorno in oggetto.
8. E' ammissibile la notifica sull'Assemblea Plenaria a mezzo e-mail, se il deputato ha acconsentito alla notifica via e-mail, fornendo il proprio indirizzo e-mail.

## § 17

All'Assemblea Plenaria spettano le seguenti competenze:

- 1) deliberare in merito all'orientamento annuale e pluriennale di attività della Camera e valutare la loro realizzazione,
- 2) approvazione dei bilanci (bilancio annuale),
- 3) nominare e revocare nella votazione segreta dei membri del Consiglio della camera, tra cui il Presidente e Vicepresidenti della Camera, nonché dei membri della Commissione di Revisione,
- 4) adottare i regolamenti della Camera,
- 5) approvare piani finanziari annuali della Camera adottati dal Consiglio e verbali del Consiglio della Camera, nonché approvare l'operato del Consiglio della Camera in base al verbale della Commissione di Revisione in oggetto,
- 6) approvare modifiche dello statuto della Camera,
- 7) definire l'ammontare del tasso di iscrizione e del premio di adesione,
- 8) approvare delibere in merito all'attività economica intrapresa dalla Camera e definire l'oggetto di tale attività,
- 9) approvare delibere in merito allo scioglimento della Camera,
- 10) approvare delibere in merito alla destinazione e divisione del patrimonio della Camera nel caso dello scioglimento della medesima,
- 11) approvare delibere, con la maggioranza ordinaria dei voti dei presenti all'Assemblea Plenaria, in merito alla copertura dai fondi dei membri dei costi dell'attività della Camera superiori alla somma dei premi di adesione e dei mezzi acquisiti dalla Camera da altre fonti,
- 12) esaminare altre questioni che sono state trasferite alla competenza dell'Assemblea Plenaria con il presente statuto.



## § 18

1. L'Assemblea Plenaria ha facoltà di adottare delibere in presenza di almeno 2/5 dei membri della Camera oppure dei loro procuratori.
2. Nel caso mancasse il quorum di cui al comma 1, l'Assemblea Plenaria viene svolta nella seconda data, indicata nella notifica sulla convocazione dell'Assemblea Plenaria. Tale assemblea ha la facoltà di deliberare in tutte le questioni definite nell'ordine del giorno a prescindere dal numero dei membri della Camera, oppure dei loro procuratori, presenti .
3. Ciascun membro della Camera presente all'Assemblea Plenaria oppure rappresentato dal suo procuratore ha un voto.

## **CONSIGLIO DELLA CAMERA**

## § 19

1. Il Consiglio della Camera è composto da 6 a 12 membri, tra cui il Presidente della Camera e da 2 a 4 Vicepresidenti della Camera, nominati dall'Assemblea Plenaria. Per il periodo del primo mandato, il Consiglio della Camera, il Presidente della Camera e i Vicepresidenti della Camera vengono eletti dall'Assemblea Fondatrice della Camera nella votazione segreta.
2. Il lavoro del Consiglio della Camera viene gestito dal Presidente della Camera e, per conto suo, dal Vicepresidente della Camera indicato dal Presidente della Camera.
3. A far parte del Consiglio della Camera non possono essere nominati i dipendenti dell'Ufficio della Camera.
4. Qualora un membro del Consiglio della Camera, il Presidente della Camera oppure il Vicepresidente rinunciasse all'incarico conferito, oppure nel caso di un posto vacante presso il Consiglio della Camera per l'incarico del Presidente della Camera oppure del Vicepresidente della Camera per altri motivi durante il loro mandato, la prossima Assemblea Plenaria integra le cariche vacanti per il periodo fino alla fine del mandato.
5. Il Consiglio della Camera deve convocare l'Assemblea Plenaria al fine di integrare le cariche entro 8 settimane dal sussistere del posto vacante oppure dalla data in cui ha preso conoscenza di questo fatto.

## § 20

1. Il Consiglio della Camera convoca le sedute almeno una volta ogni 6 mesi.
2. Le sedute del Consiglio della Camera vengono convocate dal Presidente della Camera, a mezzo raccomandata, almeno 10 giorni prima della data della seduta – di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno 1/3 delle persone assidenti al Consiglio della Camera.
3. La notifica sulla convocazione della seduta del Consiglio della Camera deve essere inviato a tutte le persone assidenti al Consiglio della Camera e deve definire il giorno e l'ora della seconda data della seduta del Consiglio.

4. E' ammissibile la notifica sulla seduta del Consiglio della Camera a mezzo e-mail, se il deputato ha acconsentito alla notifica via e-mail, fornendo il proprio indirizzo e-mail.
5. Le sedute del Consiglio della Camera presiede il Presidente della Camera oppure un Vicepresidente della Camera indicato dal Presidente della Camera. Qualora nessun Vicepresidente della Camera potesse partecipare alla seduta del Consiglio della Camera, il Presidente della Camera può designare un presidente tra gli altri Membri del Consiglio della Camera.
6. Il Consiglio della Camera ha facoltà di adottare delibere in presenza di, almeno, 2/5 di persone assidenti al Consiglio della Camera.
7. Nel caso mancasse il quorum di cui al comma 2, la seduta del Consiglio della Camera viene svolta nella seconda data indicata nella notifica sulla convocazione della seduta. Tale seduta ha facoltà di deliberare in tutte le questioni definite nell'ordine del giorno a prescindere dal numero di persone presenti assidenti al Consiglio della Camera.
8. La seconda data può essere la stessa data della prima seduta definita nella notifica, però l'ora dell'inizio della seconda seduta deve essere diversa dalla prima. Tale differenza non può essere inferiore a 2 ore tra l'inizio della prima e seconda seduta del Consiglio della Camera.
9. Ciascuna persona assidente al Consiglio della Camera e presente alla seduta ha un voto.
10. Le delibere del Consiglio della Camera vengono adottate con la maggioranza ordinaria dei voti delle persone partecipanti alla votazione. Nel caso della parità dei voti, prevale il voto del Presidente della Camera oppure del presidente della seduta.
11. Il Presidente della Camera, oppure adoperante per conto suo il Vicepresidente, può invitare alla seduta del Consiglio della Camera altre persone, se l'oggetto della riunione lo richiede.

## § 21

1. Il Consiglio della Camera gestisce l'attività della Camera e la rappresenta fuori.
2. Alle competenze del Consiglio della Camera appartengono in particolare:
  - 1) espletare le delibere dell'Assemblea Plenaria,
  - 2) decidere sull'esclusione dei membri della Camera,
  - 3) definire annui piani economico-finanziari della Camera in base agli orientamenti dell'attività stabiliti dall'Assemblea Plenaria,
  - 4) adottare delibere in merito all'acquisto e alla cessione dalla Camera dei beni immobili, delle imprese e le immobilizzazioni con un valore superiore a 100.000 zł (centomila złotych),
  - 5) definire date e l'ordine del giorno delle sedute e convocare l'Assemblea Plenaria,
  - 6) deliberare sui principi dell'attività finanziaria della Camera, tra cui adottare annui piani finanziari e modifiche di questi ultimi nel corso dell'anno nel caso la situazione della Camera lo esigesse,
  - 7) esaminare le relazioni sulla gestione della Camera,
  - 8) adottare delibere in merito alla costituzione delle rappresentanze e filiali della Camera e definire i principi della loro attività,

- 9) interpretare le risoluzioni dello Statuto,
- 10) gestire il patrimonio della Camera,
- 11) adottare regolamenti in merito ai principi preferenziali sull'usufruire, da parte dei membri, delle forme dell'attività della Camera,
- 12) valutare le candidature per l'incarico del Direttore dell'Ufficio della Camera e delle unità separate,
- 13) depositare relazioni sulla gestione all'Assemblea Plenaria,
- 14) esaminare rimostranze e richieste inerenti all'attività della Camera,
- 15) elaborare richieste, valutazioni e progetti delle delibere in tutte le questioni rimanenti nelle competenze dell'Assemblea Plenaria,
- 16) definire i principi sull'usufruire, da parte dei membri della Camera, del marchio aziendale della Camera,
- 17) decidere sulla creazione dei fondi, in ambito dei piani annui finanziari, e definire i principi del loro uso,
- 18) definire la posizione della Camera in questioni portate alle autorità e filiali statali e territoriali, organizzazioni dell'autogoverno commerciale e organizzazioni internazionali,
- 19) risolvere controversie sorte tra i membri della Camera,
- 20) stabilire principi dell'etica commerciale (mercantile),
- 21) adottare delibere e intraprendere attività in questioni non riservate alle competenze di altre autorità della Camera,

## § 22

1. Il Presidente della Camera e, durante la sua assenza, il Vicepresidente:
  - 1) gestisce l'attività del Consiglio della Camera, convoca le sedute, presiede e gestisce dibattiti di quest'ultimo,
  - 2) organizza l'attività della Camera in base alle delibere del Consiglio della Camera, prepara richieste e progetti delle delibere del Consiglio della Camera in tutte le questioni spettanti alle sue competenze,
  - 3) prepara progetti delle relazioni sulla gestione della Camera e del Consiglio della Camera,
  - 4) sorveglia l'adempimento delle delibere della Camera del Consiglio della Camera,
  - 5) realizza altre missioni incaricate dal Consiglio della Camera e dall'Assemblea Plenaria.
2. Al fine di svolgere l'attività spettante al Presidente della Camera, quest'ultimo usufruisce dell'Ufficio della Camera da lui dipendente.

1. Il Presidente della Camera è il direttore del posto di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge.
2. Il rapporto di lavoro con il Presidente della Camera viene contratto tramite un procuratore nominato dal Consiglio della Camera.
3. Il Consiglio della Camera definisce componenti e l'ammontare della retribuzione del Presidente della Camera.
4. Qualora il Presidente della Camera non fosse in grado di adempiere le sue mansioni, il medesimo viene sostituito dal Vicepresidente da lui indicato.
5. Al fine di gestire il lavoro dell'Ufficio della Camera, il Presidente della Camera nomina un Direttore dell'Ufficio della Camera, previa la valutazione dell'opinione del Consiglio della Camera, e stabilisce condizioni del suo contratto di lavoro e l'ammontare della sua retribuzione.
6. Direttore dell'Ufficio dipende direttamente dal Presidente della Camera, e durante la sua assenza, dal Vicepresidente della Camera.
7. Il Presidente della Camera, di comune d'accordo con i Vicepresidenti della Camera, definisce le sue mansioni.

## **COMMISSIONE DI REVISIONE**

### § 25

1. La Commissione di Revisione è composta da 3 persone elette dall'Assemblea Plenaria con maggioranza ordinaria dei voti durante la votazione segreta. Per il periodo del primo mandato, la Commissione di Revisione viene eletta dall'Assemblea Fondatrice della Camera.
2. La Commissione di Revisione elegge al proprio interno Presidente chi gestisce il lavoro della Commissione di Revisione.
3. Alle competenze della Commissione di Revisione appartengono:
  - 1) controllare l'economia finanziaria corrente e annuale della Camera, delle sue autorità e dell'Ufficio della Camera al fine di verificare la sua conformità alle disposizioni in vigore, Statuto e delibere dell'Assemblea Plenaria,
  - 2) esaminare i documenti contabili della Camera e della conformità delle spese al piano finanziario annuo della Camera,
  - 3) depositare all'Assemblea Plenaria richieste in merito all'approvazione dell'operato delle autorità della Camera per il periodo di rendicontazione (equivalente all'anno solare),
  - 4) altre attività incaricate dall'Assemblea Plenaria o dal Consiglio della Camera,
  - 5) valutare le questioni inerenti alla violazione delle risoluzioni dello Statuto da parte dei membri della Camera.

## PATRIMONIO DELLA CAMERA

### § 26

1. Il patrimonio della Camera costituiscono i beni immobili, mezzi materiali e finanziari, nonché i diritti reali.
2. Il reddito della Camera costituisce:
  - 1) taxa d'iscrizione,
  - 2) entrate dai premi di adesione,
  - 3) entrate dall'attività economica propria che può essere svolta al fine della realizzazione degli obiettivi statutarî,
  - 4) reddito proveniente dal patrimonio della Camera,
  - 5) sovvenzioni, dotazioni, donazioni, eredità e lasciti delle persone fisiche e giuridiche, enti, autorità e filiali statali e autogovernativi, organizzazioni nazionali e internazionali,
  - 6) reddito proveniente dall'attività pubblica retribuita e non retribuita
3. La Camera può creare fondi:
  - 1) fondo statutarî,
  - 2) fondi sociali e dei lavoratori, nonché altri fondi di scopo creati in base alle disposizioni sull'economia finanziaria e delibere delle autorità della Camera.
4. I costi dell'attività vengono coperti dalla Camera dai redditi di cui al co. 2.
5. Le attività svolte dalla Camera di Commercio Polacco-Italiana sono le seguenti:
  - 1) PKD (codice Ateco polacco) 63.91.Z - Attività delle agenzie di stampa;
  - 2) PKD 73.11.Z - Attività delle agenzie pubblicitarie;
  - 3) PKD 70.21.Z - Pubbliche relazioni e comunicazione;
  - 4) PKD 70.22.Z - Altre attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
  - 5) PKD 73.20.Z - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
  - 6) PKD 74.30.Z - Traduzione e interpretariato;
  - 7) PKD 82.11.Z - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio;
  - 8) PKD 82.30.Z - Organizzazione di convegni e fiere;
  - 9) PKD 94.11.Z - Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro;
  - 10) PKD 85.59.A - Apprendimento delle lingue straniere;
  - 11) PKD 58.11.Z - Edizione di libri;
  - 12) PKD 58.12.Z - Pubblicazione di elenchi e liste;
  - 13) PKD 58.13.Z - Edizione di quotidiani;
  - 14) PKD 58.14.Z - Edizione di riviste e periodici;
  - 15) PKD 59.11.Z - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
  - 16) PKD 59.12.Z - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi;
  - 17) PKD 59.19.Z - Altre attività editoriali;
  - 18) PKD 63.11.Z - Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse;
  - 19) PKD 63.12.Z - Attività dei portali web;
  - 20) PKD 63.99.Z - Altre attività dei servizi d'informazione;
  - 21) PKD 64.99.Z - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
  - 22) PKD 68.20.Z - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing;

- 23) PKD 68.32.Z - Gestione di immobili per conto terzi;
- 24) PKD 71.20.B - Altri collaudi ed analisi tecniche;
- 25) PKD 72.19.Z - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria;
- 26) PKD 72.20.Z - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche;
- 27) PKD 85.59.B - Altri servizi di istruzione nca;
- 28) PKD 73.12.Z - Mediazione nella vendita di spazi e tempi pubblicitari su radio e televisione;
- 29) PKD 74.90.Z - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca;
- 30) PKD 82.19.Z - Preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio.

6. L'anno fiscale è l'anno civile.

## **RAPPRESENTANZA**

### **§ 27**

1. Alla deposizione delle dichiarazioni a nome della Camera, tra cui quelle in merito ai suoi diritti e obblighi, è autorizzato il Presidente della Camera individualmente, due Vicepresidenti della Camera insieme oppure Vicepresidente della Camera insieme a un membro del Consiglio della Camera.
2. Il Consiglio della Camera, al fine di svolgere delle attività al nome della Camera, può nominare dei procuratori definendo l'ambito della loro delega.

## **MODIFICHE DELLO STATUTO**

### **§ 28**

1. Le modifiche dello statuto vengono introdotte dall'Assemblea Plenaria su richiesta del Consiglio della Camera, oppure di 1/5 dei membri della Camera.

Le delibere in merito alle modifiche dello statuto vengono adottate con la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti all'Assemblea Plenaria.

## **SCIOGLIMENTO DELLA CAMERA**

### **§ 29**

1. La delibera in merito allo scioglimento della Camera viene adottata dall'Assemblea Plenaria con la maggioranza di 2/3 dei voti in presenza di almeno la metà dei membri della Camera.
2. Nel caso mancasse il quorum di cui al comma 1, l'Assemblea Plenaria viene svolta nella seconda data indicata nella notifica sulla convocazione dell'Assemblea Plenaria. Tale assemblea ha facoltà di deliberare in questione dello scioglimento della Camera se il numero dei membri o dei loro procuratori presenti ammonta ad almeno 1/3 dei membri della Camera.
3. Tra la prima, seconda e successive date della convocazione dell'Assemblea Plenaria in merito allo scioglimento della Camera deve essere mantenuto l'intervallo di 7 giorni.
4. Adottando la delibera sullo scioglimento della Camera, l'Assemblea Plenaria è tenuta a designare il liquidatore. Dopo il termine della liquidazione (scioglimento), il liquidatore è tenuto a convocare, entro 3 mesi decorrenti dal termine della liquidazione, l'Assemblea Plenaria e presentarvi il verbale della liquidazione. La delibera in merito all'approvazione o diniego del verbale del liquidatore deve essere depositata insieme al verbale stesso presso il registro delle camere di commercio.
5. Nel caso dello scioglimento della Camera, l'Assemblea Plenaria definirà la destinazione del patrimonio rimanente dopo il termine della liquidazione (scioglimento).

## **RISOLUZIONI FINALI**

### **§ 30**

1. In questioni non regolate dal presente Statuto vengono applicate disposizioni della legge del 30 maggio 1989 (in considerazione con ulteriori modifiche) su camere di commercio ed altre disposizioni di legge in vigore.
2. Il Presidente della Camera e Vicepresidenti della Camera, eletti nella votazione segreta dai membri fondatori, sono autorizzati ad espletare attività inerenti alla registrazione della Camera a nome dei membri fondatori e della Camera ed espletano le loro cariche fino alla scadenza del primo mandato delle autorità della Camera e l'elezione delle autorità della Camera per il secondo mandato.
3. Il presente Statuto è stato adottato dai membri fondatori della Camera di Commercio Polacco-Italiana il 2 aprile 1998 il che è stato provato con le firme poste dai membri fondatori.
4. Il presente Statuto è stato modificato in data del 27 marzo 2019.

Firma del Presidente della Camera .....

